

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1796

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTOLI, SODDU, BREDA, GASPAROTTO, BIASUTTI, SANTUZ,
AGRUSTI, COLONI**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 29 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dall'inizio degli anni settanta alla Camera dei deputati sono stati presentati progetti di legge per la tutela delle minoranze linguistiche. Nella IX legislatura, la Commissione Affari costituzionali approvò un testo che l'Aula non riuscì ad esaminare per effetto dell'anticipo elettorale rispetto alla ordinaria scadenza. Nel corso della X legislatura, quel testo, mantenuto nel suo impianto generale e rivisitato in alcune parti, è stato poi non solo approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ma infine, il 20 novembre 1991, anche dall'Aula e con una vasta maggioranza (381 voti favorevoli e 32 voti contrari).

Ci siamo posti in questa XI legislatura il problema dell'utilizzo o meno della cosiddetta « corsia preferenziale » riservata dal regolamento della Camera dei deputati alle proposte di legge già approvate nella precedente legislatura. La auspicata

e poi intervenuta rapida costituzione della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e gli orientamenti che vanno emergendo, favorevoli ad un rilancio forte del regionalismo secondo l'autentico spirito della Costituzione del 1948, ci hanno convinto della evidente connessione fra le conclusioni cui perverrà quel dibattito e la migliore definizione della materia « tutela delle minoranze linguistiche ».

Infatti la dizione costituzionale dell'articolo 6: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche » pone il problema della ripartizione delle competenze relative fra i vari livelli di governo in cui si articola la Repubblica: lo Stato, le regioni, le autonomie locali. Tanto è vero che uno degli studiosi (Alessandro Pizzorusso) che in anni passati si è più dedicato a questo tema, pubblicò un volume dal significativo titolo: « Il pluralismo linguistico tra Stato nazionale ed autonomie regionali ».

Anche in sede di applicazione della legge 8 giugno 1990, n.142, recante l'ordinamento delle autonomie locali, si è posto il problema della previsione negli statuti comunali — concepiti come una opera integrativa della stessa legge, un'opera paralinguistica per il livello locale — della possibilità dell'uso, sia pure a certe condizioni, della lingua delle minoranze linguistiche nelle sedute degli organi elettivi. In Friuli tanti comuni lo hanno fatto ed i comitati di controllo hanno approvato quegli statuti.

Dalle ipotesi di revisione in senso regionalista dell'organizzazione costituzionale dello Stato agli studi più seri in materia di plurilinguismo, alle previsioni dell'uso della lingua delle minoranze contenute in molti statuti comunali non appare certo l'idea di disgregare lo Stato.

Incredibilmente, questa questione fu posta da alcuni studiosi di storia — e non senza autorevoli voci contrastanti — all'indomani dell'approvazione, avvenuta il 20 novembre 1991, della proposta di legge recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche ».

Di quella polemica si può solo dire che non ha colto nel segno: da un lato, perché l'unica idea dell'unità italiana non può essere costituita dall'uniformità e, dall'altro, perché nel testo approvato il 20 novembre 1991 non c'è affatto la riproposizione dei dialetti. Sul primo punto è da dire che ben altri rischi riguardano l'unità italiana: gli effetti perversi della partitocrazia, non del giusto e razionale ruolo dei partiti, che determina una sfiducia crescente verso la Costituzione materiale e rischia di delegittimare non solo pezzi di classi politiche ma la classe politica nazionale *tout-court*; una malintesa unità italiana che non vuole praticare i principi di ampio decentramento dell'Amministrazione statale di cui alla Costituzione del 1948 e men che meno il dispiegamento pieno del regionalismo. Tale politica istituzionale, che ha condotto a rendere la solidarietà verso i territori deboli del Paese, concentrati soprattutto al sud e pure posti anche al nord, una specie di buco nero, rischia di minare il legame fra le diverse aree dell'Italia.

Una riforma delle regole della politica, a partire dalla legge elettorale, e della politica tutta che non tenga conto di queste esigenze rischia davvero di disgregare il Paese, l'unità dell'Italia che è bene prezioso.

Sul secondo punto (riproposizione dei dialetti) è da dire che c'è stato invece lo sforzo serio, sia pure empirico, di trovare una razionale distinzione fra la tutela attribuita alle grandi minoranze linguistiche (la francese della Valle d'Aosta, la tedesca dell'Alto Adige, la slovena del Friuli-Venezia Giulia), quella attribuita alle minoranze linguistiche appartenenti a ceppi etnici diversi da quello italiano ma di lungo insediamento in Italia (catalani della Sardegna, tedeschi del Friuli, croati del Molise, franco-provenzali del Piemonte, albanesi della Basilicata, Calabria e Sicilia, eccetera) e quella attribuita a minoranze linguistiche che, pur provenendo dalla stessa base latina, la dislocazione geografica (Sardegna) o la storia (Friuli) hanno caratterizzato in modo originale nei secoli della formazione delle grandi lingue neoromanze.

Né ha colto nel segno la polemica di alcuni linguisti, combattuti fra il tutto e il niente della tutela, che hanno reclamato infatti la tutela di tutti quelli che hanno chiamato « dialetti » o alternativamente l'opportunità di non farne niente.

Ci sono vari parametri su cui misurare l'intensità della tutela. Sembra però abbastanza plausibile che i dialetti e la lingua italiana non possano che reciprocamente giovare di una reale simbiosi. E che dunque alla vitalità dei dialetti non si addica l'idea della tutela.

Altra cosa è quella delle minoranze linguistiche. Su quelle di ceppo etnico diverso dall'italiano non occorre neppure discutere. Sul friulano ed il sardo basti dire che la contiguità con la lingua italiana, favorita oltretutto dalla scolarizzazione di massa dalla diffusione dei *mass media*, sta producendo l'effetto della loro evaporazione.

Cosa che non accade affatto, per fare solo due esempi, né per il veneto né per il napoletano.

Né ha senso porre il problema della varietà interna di quelle lingue minori, perché semmai esse dimostrano l'esistenza di « dialetti » della stessa *koinè*. E poi, circa il friulano, basterebbe ricordare che glottologi come il Tagliavini, in tempi lontani dalla polemica strumentale di oggi, avevano ben scritto che « esso appartiene all'area linguistica ladino-romancia » e non a quella italiana.

Oltre alla significativa diversità linguistica del friulano rispetto all'italiano, è da aggiungere che il friulano ha antichissima e moderna letteratura (del XIV secolo sono « Piruç mio dolç incolorid » e « Mio biello dumblo di valôr », del Seicento è la grande produzione di Ermes di Colloredo che ha anche dato un modello di lingua friulana e di oggi sono per esempio gli scritti di Pasolini e Turolto), è parlato da oltre un milione di persone con la convinzione che si tratti di una lingua. Ciò che manca è la tutela legislativa. Ed essa è richiesta in Friuli da un vasto movimento di letterati, di associazioni, di gente del popolo. E a livello normativo già è stato riconosciuto il rilievo dei « filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli », in occasione dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, istitutivo dell'università statale di Udine (articolo 1).

La definizione dei criteri di individuazione delle « parlate » meritevoli di tutela è proceduta in questi anni sul terreno scientifico (Frau). Nel testo approvato nella scorsa legislatura c'è piuttosto un punto di contraddizione fra l'elenco delle lingue ammesse a tutela e gli strumenti della tutela immaginati. Infatti, nell'elenco sono inserite anche le popolazioni

zingare (Rom e Sinti) ma poi la tutela è ancorata quasi totalmente alla stanzialità delle popolazioni e quindi la rende impraticabile per le popolazioni nomadi. Bisognerà dunque pensare ad un diverso specifico testo, che peraltro dovrebbe racchiudere ben altri temi di carattere socio-economico oltre a quello della tutela linguistica.

Sia detto per inciso, questa esigenza di parziale modifica di quel testo, un'esigenza di più ampia revisione dell'impianto stesso della legge con l'ampliamento delle competenze regionali (basti considerare che nella proposta di legge costituzionale — AC n. 773 — relativa alle regioni a statuto speciale, approvata in prima lettura alla Camera dei deputati il 23 novembre 1992, la tutela della minoranza walser di lingua tedesca della Valle del Lys è stata attribuita alla regione Valle d'Aosta) ed altri affinamenti di carattere tecnico hanno tolto vigore alla invocata procedura accelerata di esame della Commissione per l'Aula.

Sfrondata dunque dagli orpelli polemici, resta ora il problema da affrontare, che questa legislatura deve portare a conclusive e positive determinazioni. Il Consiglio d'Europa ha steso documenti significativi in questo senso. La Comunità economica europea è la migliore cornice in cui collocare l'applicazione integrale dell'articolo 6 della Costituzione.

Il Parlamento non deve aver paura di provvedere perché una tutela efficace delle minoranze linguistiche non costituisce in alcun modo rischio per l'unità linguistica degli italiani o più ancora per la divisione dell'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il provvedimento è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono es-

sere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli inse-

gnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento

di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima della data di entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 16.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

ART. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dal 1992, la spesa di lire 10.000 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della minoranza italiana in Jugoslavia e norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.